

La laicità: orientamenti giurisprudenziali, forme e simbologia di un principio “scomodo” ma “necessario”

STEFANO MONTESANO

1. *L'applicazione del principio supremo di laicità del giudice ordinario: la tendenza interpretativa “culturalmente orientata”.*

L'analisi relativa al grado di attuazione del principio supremo di laicità nell'ambito delle decisioni giurisprudenziali, impone di porre l'attenzione su un campo non particolarmente vasto, ma sicuramente complesso e problematico, in relazione al diverso approccio da parte dei giudici al tema in oggetto. Si parte da questa prospettiva perché occorre guardare al principio di laicità, così come delineato dalla Corte Costituzionale¹, per una piena identificazione del suo significato precettivo, avendo riguardo sia al suo “*dover essere*” come fine-valore *dell'ordinamento*², sia all'essenziale suo “*dover fare*” *nell'ordinamento*³. L'esercizio del potere discrezionale del giudice in relazione all'attuazione del principio di cui si tratta, considerato il “vuoto” legislativo specificativo della laicità, si rivela suscettibile di ampliarsi e, soprattutto, di relativizzarsi a seconda delle esigenze e degli orientamenti interpretativi in un dato momento storico, politico e culturale.

Il rischio che un'*interpretazione adeguatrice* si trasformi in un'*interpretazione creatrice ed arbitraria*, contaminata cioè da elementi di natura valoriale

¹ Cfr. sent. Corte Costituzionale n. 203 del 1989.

² A tal riguardo, GIUSEPPE CASUSCELLI, *La supremazia del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), Marzo 2009, p. 4.

³ L'importanza del “*dover fare*” in relazione al “*dovere essere*” (in generale) è segnalata da ANGELO FALZEA, *Relazione introduttiva*, in *I Principi generali del diritto*, Accademia Nazionale del Lincei, Roma, 1992, 96, p. 12., il quale afferma che “Il dover-fare svolge un ruolo essenziale nel soddisfacimento dell'interesse concreto e di conseguenza anche nel soddisfacimento dell'interesse fondamentale, e ciò per il doppio motivo, che il dover-fare si riflette sulle modalità del dover-essere, e che solo per suo tramite gli interessi giuridici concreti passano dalla condizione di rilevanza alla condizione di efficacia”.

discrezionale, che poco o nulla hanno a che vedere con l'alveo dei principi e dei valori costituzionali fondanti il *modo d'essere* dello Stato repubblicano, è più che fondato.

Si paventa, dunque, un rischio concreto che i confini tra il potere legislativo e l'ordine giudiziario siano oltrepassati da pronunce che assolvano il compito della produzione normativa. La peculiare valenza dell'interpretazione adeguatrice ed il ruolo del giudice ordinario risultano ancora più significativi alla luce del consolidato indirizzo del giudice delle leggi che più volte non ha esitato ad affermare che “ *in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali*”⁴.

L'affermazione della forza vincolante del principio di laicità come supremo, malgrado la chiarezza della pronuncia e l'autorevolezza della fonte, non è stata recepita negli stessi termini da parte della giurisprudenza di merito. Come è ben risaputo, in taluni casi è stata addirittura negata la sussistenza di un diritto soggettivo del privato a conseguire l'adeguamento dell'ordinamento in al principio di laicità; in altri casi, si è posta in evidenza una presunta *natura programmatica e non precettiva* del principio; in altre sentenze del giudice di merito si è rilevato che il principio in questione, non essendo chiarito in alcuna norma, non può ricevere la stessa tutela apprestata ai diritti formalmente sanciti nel nostro ordinamento. In tal modo è stata minata la stessa natura suprema del principio. La laicità, così come definita dalla Corte costituzionale, dovrebbe, piuttosto, trovare diretta ed immediata applicazione soprattutto nei rapporti fra privati.⁵ La Costituzione infatti, oltre ad essere la Legge fondamentale di organizzazione politica e istituzionale dello Stato, propone un modello complessivo di società. L'attuazione dei precetti costituzionali, di tutti i precetti costituzionali, è essenziale ai fini della creazione del modello delineato teoricamente dalla Carta. L'applicazione diretta o indiretta delle norme costituzionali, non potrebbe ammettere limiti o modalità di attuazione o modalità attenuate di attuazione, se non per espressa previsione costituzionale o per una logica di bilanciamento dei valori. L'orientamento giurisprudenziale apparirebbe, piuttosto, volto a depotenziare la portata pratica del principio, in relazione all'asserito carattere programmatico dello stesso, all'affermata funzione del

⁴ Cfr. Corte Costituzionale 16 Marzo 2007 n. 85, che richiama le sue precedenti sentenze n.301 del 2003 e n. 356 del 1996. Da ultimo Corte Costituzionale 30 Luglio 2008 n. 308.

⁵ Per un'approfondita analisi sull'applicazione del principio di laicità nei rapporti fra privati, si veda PIERO BELLINI, *Della idea di laicità nelle relazioni fra privati*, nel vol. *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di MARIO TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 11 e ss.

principio come mero canone esegetico, o ermeneutico-interpretativo⁶.

Anche il richiamo alla sentenza della Corte cost. n. 203 del 1989, da parte del giudice ordinario appare, spesso, generico e tendenzialmente utilizzato in termini di richiamo formale.

Manca, in definitiva, un impegno interpretativo-ricostruttivo da parte del giudice ordinario, idoneo ad attuare e specificare il principio nei diversi settori dell'ordinamento, e che sia, al contempo, riguardoso delle tipicità e delle specificità di ciascun settore considerato⁷.

2. *La giurisprudenza della sezione lavoro della Suprema corte: due "forme" di laicità?*

Per comprendere quale applicazione sia stata data del principio di laicità derivante dalle pronunce del giudice ordinario, non si può non porre l'attenzione su alcune decisioni della sezione lavoro della Suprema corte. Occorre, innanzitutto, premettere come in particolare una pronuncia della Cassazione, la n. 2243/2005, appaia emblematica della *devianza applicativa* della laicità. Nella pronuncia richiamata, infatti, si affermava essere "*indubbio che anche in uno Stato laico deve assumere specifica rilevanza l'insegnamento di una religione che, di fatto, ha segnato la civiltà e la cultura dello Stato stesso, determinandone le tradizioni, i valori e la coscienza collettiva, salvo sempre il*

⁶ A tal riguardo ANTONINO MANTINEO, *Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel Magistero della Chiesa Cattolica?*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), Luglio 2011, p. 24, affermare che la laicità, essendo uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, "non può deflettere a nota solo programmatica dello Stato, né tradursi in un mero "tratto formale" e non anche sostanziale dell'ordinamento, tale che esso si possa alimentare *positivamente* del principio di "distinzione" degli ordini – quello statale e quello proprio delle confessioni religiose –, principio che si collega anche con le coordinate della libertà e dell'uguaglianza (artt. 3, 19 e 20 Cost.), nonché con il principio dell'"eguale libertà" di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), condizione questa che permette un reale pluralismo religioso."

⁷ Su questo punto ancora GIUSEPPE CASUSCELLI, *La supremazia.*, cit., p. 4, il quale afferma che "le poche sentenze inducono a ritenere che il giudice ordinario preferisca sottrarsi, quando gli è possibile, al compito dell'attuazione del principio, ed eviti sia di farvi ricorso, se non espressamente ed ineludibilmente chiamato dalle argomentazioni in diritto delle parti, sia di dare ad esso la concretezza necessaria a consentire di dedurne regole idonee a regolamentare la singola fattispecie sottoposta al suo esame, favorendo il permanere di una zona grigia, ambigua, in cui il carattere della "generalità" proprio di questo come di ogni altro principio possa essere inteso come "genericità", "indeterminatezza" e, quindi, inidoneità a farsi regola di condotta e canone dell'agire. Un principio, dunque, refrattario ad essere utilizzato quale canone di diritto nella "scienza pratica" della giurisprudenza, la cui appartenenza privilegiata si colloca invece in ambiti contigui, nell'ambito della scienze sociologiche, politologiche, storiche, filosofiche quando non teologiche, ai cui enunciati si ricorre talora con un vero e proprio "abuso di motivazione".

rispetto della libertà di coscienza e delle autonome scelte di ciascun cittadino". Nel passaggio della sentenza appena riportato, i giudici della Suprema Corte "dimenticano" il fondamentale principio pluralismo religioso e del pluralismo in materia di formazione scolastica. Risulta evidente, come i giudici abbiano interpretato, in questo senso, un principio di laicità "cattolicamente" orientato, che troverebbe un suo fondamento non tanto nel quadro assiologico e normativo della Carta Costituzionale, quanto in una reviviscenza normativa dell'art. 36 del Concordato lateranense del 1929, il quale stabiliva che *"L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica"*. Emergeva in quella norma la precisa volontà politica ed istituzionale di orientare cattolicamente l'insegnamento nella scuola pubblica; un'istruzione pubblica che, in sostanza, si faceva carico di formare la coscienza di coloro che vi accedevano, che impartiva dettami religiosi per orientare eticamente l'educazione scolastica, che formava, in definitiva, futuri cittadini italiani e *cristiani*. E, tuttavia, anche con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, le disposizioni concernenti l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche apparirebbero caratterizzate da un'impostazione normativa e valoriale poco conforme al sistema pluralistico e laico così come configurato nella nostra Carta Costituzionale. In particolare nell'art. 9.2 dell'Accordo si prevede che: *"La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico dello Stato italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie, di ogni ordine e grado"*. Espunta l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, nell'Accordo di revisione del Concordato emerge una sorta di identificazione fra il valore della cultura religiosa (in generale) e la religione cattolica, in quanto lo Stato si obbliga a predisporre l'insegnamento della *sola* religione cattolica. La *ratio* ispiratrice dell'art 9.2 dell'Accordo dell'84 non sembra essere così distante dal principio informatore dell'art. 36 del Concordato del 1929. In entrambe le norme, il ruolo *istituzionale* della religione cattolica risulta essere privilegiato: come religione di Stato nel Concordato del 1929, come religione "privilegiata" o "protetta", in quanto maggioritaria nella società italiana nel suo complesso, nell'Accordo di revisione dell'84. Il richiamo, dunque, della Corte nella sentenza n. 2243/2005 alla *civiltà* ed alla *coscienza collettiva* risulta essere confermativo dell'applicazione distorta di un principio di laicità cattolicamente orientato che si pone in tal senso a *fondamento* e *coronamento* non solo dell'istruzione, ma della coscienza morale e civica della società nel suo complesso. L'Accordo dell'84 non ha riformato, sostanzialmente, il ruolo della

religione cattolica: non siamo, almeno formalmente, in presenza di un insegnamento che si pone a *fondamento* e *coronamento* dell'istruzione pubblica, ma siamo certamente in presenza di un insegnamento volto a caratterizzare eticamente la formazione scolastica, con una "aggravante": la *ratio* della previsione normativa dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non deriva, come nel 1929, dalla natura stessa della religione come insegnamento teorico-dottrinale cristiano, ma in virtù del fatto che la stessa religione cattolica viene elevata ad elemento storico e sociologico legittimante e fondante un certo modo d'essere (etico) del nostro Stato-istituzione, modo d'essere che si rifletterebbe nelle tradizioni, nei valori e nella coscienza collettiva di quest'ultimo.

Nonostante la Corte costituzionale abbia indicato espressamente nella sentenza n. 203 del 1989 l'origine normativa ed assiologica del principio, nonostante i filoni giurisprudenziali della Consulta abbiano più volte affermato il rifiuto del criterio numerico e sociologico come base di differenziazione di trattamento tra le Confessioni religiose e l'affermazione della laicità come equidistanza ed imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose⁸, con la pronuncia appena citata lo Stato laico viene inteso come garante di una tendenza confessionale: si ha il paradosso della laicità "confessionale", che si pone in netto ed evidente contrasto con i principi ed i valori della Carta e con le pronunce della Corte costituzionale relative al principio di laicità⁹.

⁸ Cfr. Corte Cost. sent. n. 508/2000, in *Il Diritto Ecclesiastico*, anno 2001, vol. II parte seconda, p. 45, nella quale si afferma che "In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8). Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di "principio supremo" (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).

⁹ Sul "confessionismo strisciante, che può trarsi dalle feste religiose e dal calendario, dall'apposizione di simboli religiosi nei tribunali e nelle scuole, dal fatto che i vescovi cattolici sono considerati ad un tempo autorità ecclesiastiche e dello stato, e i parroci celebranti il matrimonio ufficiali dello stato civile e così via.", cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2004,

Risulta radicata in pronunce di questo tipo, l'idea di una laicità "contaminata" da elementi storici, sociologici e culturali; ed è proprio questa tipologia di laicità che, in quanto tale, precede, nell'applicazione e nell'attuazione giurisprudenziale, la laicità giuridica e suprema configurata nella Carta, così come interpretata dalla Consulta. Nella sua attività quotidiana di risoluzione di conflitti, il giudice civile è come se fosse "sospeso" fra due diverse concezioni della laicità: una concezione della laicità "contaminata" dalle istanze della coscienza civile e religiosa della maggioranza del consociati e fortemente radicata nel tessuto socio-culturale della società civile; una laicità dunque, lontanissima da quella emergente nel quadro assiologico costituzionale proprio perché trova fondamento non nelle norme, ma nella tendenza culturale, sociale e politica storicamente maggioritaria che considera il cattolicesimo come fenomeno statualistico-religioso, caratterizzante lo stesso modo d'essere dello Stato. La concezione della laicità come "suprema", così come interpretata dalla Corte, risponde ai canoni giuridici-istituzionali, risponde al dato assiologico e normativo della Costituzione. Gli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Carta Costituzionale, costituiscono la condizione di esistenza della laicità quale principio supremo, quale principio caratterizzante il modo d'essere dello Stato, insieme al paradigma democratico ed alla forma repubblicana¹⁰. Abbiamo dunque due "forme" di Stato laicamente inteso: una "forma" connotata dalla cultura "dominante", ed una giuridicamente vincolante, con la netta prevalenza della prima nell'ambito delle decisioni giurisprudenziali. Il dato normativo ed assiologico configurante la laicità, viene sì in rilievo nelle decisioni dei giudici, ma allo stesso tempo viene interpretato alla luce della concezione laica culturalmente dominante; l'altissimo grado di flessibilità del

pp. 104-105, il quale ha modo di affermare, inoltre, che "quello della laicità costituisce pertanto un principio allo stato tendenziale (...) di tipo convenzionale e come tale essenzialmente utile ma non universalmente accetto".

¹⁰ "I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (sent. n. 203/1989 Cost.). Sul punto, ancora, GIUSEPPE CASUSCELLI, *La supremazia*, cit., ha modo di sostenere una sofisticata ma coerente "rilettura" dell'art. 1, comma primo, della Costituzione in virtù della sentenza precedentemente citata, che individua nella laicità uno dei profili della forma di Stato delineata dalla nostra Carta; principio di laicità che, al pari del principio democratico, essendo "coesistente alla forma repubblicana", indissociabile ed intangibile da essa, farebbe in modo che l'art. 1 dovrebbe essere "riletto" nel senso che "L'Italia è una Repubblica democratica e laica fondata sul lavoro". Cfr. altresì GIUSEPPE CASUSCELLI, *La laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Quad. dir. Pol. Eccl.* n. 1 Aprile 2007, p. 177.

principio fa venire meno la stessa natura del principio stesso che, di fatto, con una simile e fuorviante interpretazione ricostruttiva, non avendo alcun fondamento valoriale e normativo, diventa un principio “simbolico”, un “contenitore” suscettibile di essere formato e deformato da specificazioni valoriali *soggettivamente* assunte dagli operatori, che “giustificano” detta operazione ermeneutica-interpretativa, alla luce della concezione maggiormente diffusa della laicità, come fenomeno socio-culturale di matrice cattolica.

Anche quando vengono in rilievo questioni che vedono protagoniste le organizzazioni di “tendenza” religiosa, la Sezione lavoro adotta la stessa metodologia di stravolgimento del principio di laicità, così come delineato nella Carta. In particolare, in alcune pronunce la Cassazione afferma che l’attività didattica che un religioso svolge nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza non costituirebbe prestazione di attività lavorativa, bensì opera di evangelizzazione regolata e disciplinata dal diritto canonico¹¹. La Corte ritiene che l’atto di libera scelta del religioso di svolgere una simile prestazione costituisca condizione unica ed essenziale, ai fini della legittima valutazione della prestazione come opera missionaria ed evangelica, con la relativa rinuncia alla retribuzione. La violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del lavoro appare evidente. Questo avviene per il mancato bilanciamento di valori fra la libera scelta dell’individuo e le norme costituzionali che tutelano il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35 Cost.), di rispetto della libertà e dignità umana e di irrinunciabilità del diritto alla retribuzione, la cui garanzia implica la nullità nel caso di ogni rinuncia preventiva¹².

Emerge in modo inequivocabile il mancato adeguamento al principio di laicità delle singole norme da applicare per la soluzione giudiziaria del caso concreto; si rinuncia, perfino, ad utilizzare il principio stesso quale mero canone interpretativo per la risoluzione dei conflitti. E, tuttavia, appaiono superabili le difficoltà che l’operatore incontra nell’ambito della sua attività;

¹¹ Cfr. sent. Cass. Sez. lavoro n. 17096/2002.

¹² Costituisce indirizzo consolidato della Cassazione l’affermazione che “*il diritto alla retribuzione, in corrispettivo alla prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla Costituzione (art. 36) e dal codice civile (artt. 2094, 2099, 2113) con esclusione di ogni possibilità di valida rinuncia, riguarda il rapporto a titolo oneroso, ma non è di per sé preclusivo della configurabilità di un’attività lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi consentita all’autonomia privata, sempre che integrando una eccezionale deroga alla normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari circostanze oggettive o soggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti fra le stesse ecc.), che giustificano la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo di detta irrinunciabilità della retribuzione medesima*” (Cass. Sez. un. 11 Aprile 1981 n. 2123).

il presunto grado di genericità e di indeterminatezza dei principi costituzionali, e, a maggior ragione, di quelli che si ricavano per via interpretativa dal combinato disposto di più articoli come, per l'appunto, per il principio di laicità, non consente al giudice di specificare il principio in modo arbitrario e di "contaminarlo" con le istanze della coscienza civile e religiosa della maggioranza dei cittadini.¹³

3. *La laicità italiana condizionata dalla storia?*

Quali sono, allora, i connotati della laicità italiana? Il T.A.R. Veneto nella famosa sentenza n. 1110 del 2005, emessa da giudici diversi rispetto a quelli che avevano dubitato della legittimità costituzionale delle norme sull'affissione del crocifisso nelle scuole, aveva offerto un contributo di rilievo per definirne gli elementi principali:

“Questo Collegio non crede si possa dubitare che il valore costituzionale cui fare riferimento sia la laicità dello Stato, chiaramente sancita dalla Costituzione repubblicana. Laicità o aconfessionalità non significa affatto l'opposto di religione o religiosità, ma più semplicemente che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione, in sostanza si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire ovvero anche non aderire, per convinzioni atee o semplice indifferenza rispetto al fatto religioso.

Stato laico vuol dire quindi il riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo; significa inoltre nel

¹³ Ancora su questo aspetto GIUSEPPE CASUSCELLI, *La supremazia*, cit., ha modo di sostenere una presunta difficoltà dell'applicazione del principio di laicità derivante dalla "difficile opera di armonizzazione dei principi ispiratori delle norme di derivazione pattizia dotate di copertura costituzionale, come delle norme unilaterali antecedenti all'entrata in vigore della Carta, con il principio costituzionale di laicità comporta che nel giudizio diffuso spettante al giudice ordinario la funzione correttiva/integrativa di quest'ultimo possa essere svolta solo in parte (per ragioni logiche, per l'inconciliabilità delle *rationes* e delle norme in gioco) e faticosamente (per ragioni d'ordine politico-istituzionale); questo farebbe sì che il giudice sarebbe sospinto verso l'opzione ermeneutica della mera "compatibilità" delle seconde con i primi, (...) rendendo nei fatti poco praticabile un'interpretazione della Carta *magis ut valeat*". Tuttavia, è da segnalare come la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989, non si è limitata ad affermare il generale principio di laicità, ma lo ha qualificato come "supremo"; ciò dovrebbe bastare a comporre la presunta difficoltosa opera di armonizzazione, nel senso che quest'ultima dovrebbe consistere nell'interpretare le norme pattizie e quelle unilaterali precedenti l'entrata in vigore della Carta, solo ed esclusivamente alla luce del principio di laicità, così come individuato dalla Corte, che in quanto principio supremo sarebbe destinato a prevalere, in un'ottica di bilanciamento, sulla portata di altri valori o principi individuati più o meno espressamente nella Carta.

nostro ordinamento la regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica.

Stato laico significa altresì, come logico corollario, che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo”.

I giudici amministrativi, nella riportata parte di sentenza, hanno dato una definizione molto elaborata ed articolata di Stato laico. Una definizione accettabile, se si esclude la “forzatura” iniziale nella quale si afferma che la stessa laicità sarebbe “*chiaramente sancita dalla Costituzione repubblicana*”. Per il T.A.R. sembra prendere forma la laicità così come effettivamente configurata normativamente nella Carta repubblicana, la laicità giuridicamente valida. Ma anche in questo caso, la nozione della laicità Costituzionale, così come “presentata” nelle premesse della pronuncia, viene alterata e deviata nel prosieguo della sentenza. Si afferma infatti, al punto n. 8.1 della sentenza che “*va osservato innanzi tutto come il crocifisso costituisca anche un simbolo storico-culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo; pur senza voler scomodare la nota e autorevole asserzione secondo cui “non possiamo non dirci cristiani”, esso indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell’Europa intera e ne costituisce un’efficace sintesi. Difficilmente si può negare che la nostra tormentata storia sia impregnata – nel bene e nel male – di cristianesimo, né il mutare delle analisi storiche, né la stessa indiscutibile laicità dello Stato possono modificare il passato; anche se siamo chiamati a convivere con la nostra tradizione in maniera non certo passiva, ma dialettica, considerandola come sempre aperta ed in evoluzione, essa certo non risulta eliminabile con un atto di volontà sovrana o tramite una sentenza*”.

Partiamo dall’asserzione per la quale, secondo i giudici, il crocifisso costituisce *anche* un simbolo storico; in particolare, c’è da soffermarsi sulla presunta simbologia storica-culturale del crocifisso e sul presunto carattere storico ed identificativo del crocifisso. Qual è il valore di simili considerazioni? Qual’è il valore della storia?

Le vicende del simbolo per eccellenza del Cristianesimo, rappresentano, in buona parte, le vicende dello stesso modo *d’intendere* e di concepire la laicità. Il riferimento alla storia funge, tanto in alcune pronunce giurisprudenziali, quanto nelle opinioni politiche e dottrinali, da elemento qualificante e legittimante una determinata concezione dello Stato e dei valori sui quali esso si

fonderebbe¹⁴. Il richiamo alla storia appare come un richiamo ad un'entità sempre uguale a se stessa, immutabile, eterna; un'entità capace di provocare prese di coscienza collettive religiosamente orientate che, in quanto ampiamente condivise, appaiono essere giuste e, di conseguenza, vi è l'esigenza di mantenerle come tali. I simboli ci accompagnano nella nostra quotidianità; ci identificano in un certo momento storico, culturale e politico. Ma non sono eterni. Così come la storia di un popolo, di uno Stato, non può coincidere *in toto* con una sua parte, con una sua parentesi. Parlare del crocifisso significa parlare di storia, più propriamente significa "*ragionare di antistoria*"¹⁵. Il crocifisso appeso alla parete di una qualsiasi struttura pubblica, ha, per lungo tempo, identificato un certo modo d'essere dello Stato; per lungo tempo, ma non perennemente. Il crocifisso fa certamente parte *della* nostra tradizione culturale, sociale e giuridica, ma non è *la* sola tradizione culturale, sociale e giuridica. Non si nega il ruolo storicamente dominante della religione cattolica nella sfera pubblica ed in quella privata, ma si sottolinea come la storia del nostro Stato sia stata caratterizzata, nella sua genesi, da principi che seppur formalmente confessionisti hanno portato al sistema di impronta separatista della "libera Chiesa in libero Stato". Ridimensionare la Chiesa cattolica alla stregua di un'associazione religiosa di carattere privato, limitando l'influenza di quest'ultima nella sfera pubblica, costituiva un disegno istituzionale innovativo e necessario per la realizzazione di uno Stato laico e moderno. Un'iniziativa, quella appena citata, che costituisce una parentesi significativa ed importante della nostra storia giuridica-istituzionale e che ha posto, forse, la premessa per l'affermazione del principio pluralistico in senso confessionale¹⁶. La nascita dello Stato Italiano prende forma sotto il segno della laicità come condizione di neutralità ed imparzialità dello Stato dinnanzi a *tutte* le confessioni religiose e dell'uguaglianza dei *cives* davanti allo Stato. Laicità non affermata formal-

¹⁴ Della "laicità come principio storicamente condizionato" parla LUIGI GUERZONI, "*Il principio di laicità tra società civile e Stato*", nel vol. "*Il principio di laicità nello Stato democratico*", cit., p. 62 e ss.

¹⁵ In questi termini SERGIO LUZZATTO, *Il Crocifisso di Stato*, Einaudi, Torino, 2011, p. 6., per il quale "ragionare del crocifisso di Stato equivale a ragionare di storia, ma – più ancora – di *antistoria*. Non nel senso corrente di quest'ultimo termine, nell'accezione per cui è antistorico ciò che prescinde dalla realtà della storia, ciò che fa astrazione del passato e della sua forza intrinseca forza di verità. Piuttosto, nel senso gramsciano per cui è antistoria la storia "sbagliata". La storia da rifiutare. La storia da raddrizzare."

¹⁶ Ancora SERGIO LUZZATTO *op. cit.*, p. 78., afferma che "Se mai l'Italia fu laica, lo fu nel quarantennio abbondante che separò la presa di Porta Pia dallo scoppio della Grande Guerra: l'epoca in cui la lettura per eccellenza poté essere *Cuore* di Edmondo De Amicis, un intero libro sulla vita della scuola e sull'educazione degli italiani senza l'ombra di un accenno ai simboli religiosi, meno che mai a quel crocifisso che la legge Casati prescriveva come obbligatorio sui muri delle classi elementari."

mente per via della previsione Albertina, ma di fatto sostenuta dall'apparato politico ed istituzionale dello Stato neo-unitario. Occorre dunque "raddrizzare" la storia. Occorre interpretarla alla luce di tutti gli eventi. La storia è il prodotto della riflessione sui fatti e sugli eventi storici, su *tutti* i fatti e su *tutti* gli eventi storici. Affermare che il crocifisso "*indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera e ne costituisce un'efficace sintesi*" costituisce un'affermazione tendenzialmente falsa, perché viziata da parzialità. La sintesi è un'operazione mentale che compendia una quantità di dati conoscitivi in una conclusione unitaria ed essenziale. Il crocifisso non è una sintesi, è un "dato conoscitivo" che entra a far parte della storia dell'Italia e dell'Europa, ma non sintetizza l'intera storia d'Italia e d'Europa¹⁷.

Tralasciando alcuni passaggi della sentenza n.1110 relativi ad una valutazione forse fin troppo generica e superficiale delle religioni cristiane¹⁸, i giudici del T.A.R. hanno modo di ancorare le motivazioni giuridiche della sentenza a tutta una serie di valori solo apparentemente sanciti nella Carta costituzionale.¹⁹ Ritengono i giudici che "*..il cristianesimo – anche per il rife-*

¹⁷ Secondo GIANFRANCO MACRÌ, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, nel vol. *Diritto ecclesiastico europeo*, di GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI Laterza, Bari 2006, p.140, "che l'Europa abbia *anche* radici cristiane è un dato storico inoppugnabile, intrecciate, però, a quelle greco-romane, nonché ebraiche e islamiche (...) senza dimenticare le *altre* radici: quelle illuministiche e laiche degli ultimi secoli."

¹⁸ In particolare i punti 9.2, 9.3 e 10.1 della sentenza n.1110 del 2005 T.A.R. Veneto. Rileva la contraddittorietà della decisione ALESSANDRO MORELLI, *Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici*, nel vol. *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Diritto Ecclesiastico, 2006, p. 115 e ss. L'Autore critica, innanzitutto, l'equiparazione che i giudici del T.A.R. effettuano tra il simbolo della croce ed il simbolo del crocifisso (al punto 4.2 della decisione si parla di simboli che "possono essere considerati assimilabili ed intercambiabili"): l'equiparazione "sarebbe inammissibile non tanto, o non solo perché non tiene conto dell'eventualità che il conflitto nell'ambito della comunità scolastica possa scaturire anche dalla differenza tutt'altro che marginale, tra le due rappresentazioni simboliche, ma, soprattutto, perché è lo stesso giudice amministrativo che, nel prosieguo della motivazione, assume quale presupposto essenziale del suo ragionamento l'idoneità della croce (ma non del crocifisso) a porsi come simbolo ampiamente cristiano e non esclusivamente cattolico" (cfr.9.2 della sentenza). Inoltre, si sottolinea come un aspetto particolarmente "stravagante" della pronuncia riguarda la tesi sull'ammissibilità del simbolo all'interno delle aule scolastiche, ammissibilità che il giudice amministrativo sostiene avendo riguardo principalmente al significato religioso del simbolo e non alla sua presunta configurazione di simbolo storico-culturale: il significato religioso quindi, diventa "argomento per sostenere la compatibilità del simbolo con il principio di laicità".

¹⁹ A tal riguardo, JILIA PASQUALI CERIOLI, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a "simbolo religioso"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statochiese.it), Marzo 2009, p. 14., che sottolinea come le riflessioni dei giudici nel caso in questione "manifestano un rapporto viziato tra elemento "valoriale" ed elemento "positivo" del principio di laicità, che crea, di fatto, un'incoerenza fra i due piani. La lacunosa ricostruzione dei contenuti

rimento al noto e spesso incompreso "Date a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio" – con la sua forte accentuazione del precetto dell'amore per il prossimo e ancor più con l'esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare". Anche in questo caso la tendenza del giudice è sempre quella costante di rispondere ad esigenze ricostruttive del principio di laicità nel caso concreto in termini storico-religiosi e sociologici e non giuridici-normativi. La ricostruzione risulta essere assiologicamente arbitraria quando afferma, successivamente, che "In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo" e che "in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato" la quale "ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana". In questo passaggio è racchiuso tutto il grande paradosso della laicità: l'affermazione di una laicità cristiana. Ora, che la religione cristiana abbia influito sul modo d'intendere e di concepire la laicità ed alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento contenuti nella Carta costituzionale, non c'è dubbio; l'influenza, però, non può essere elevata a criterio di legittimazione²⁰. La religione cristiana, o per meglio dire, quella cristiano-cattolica, non può, infatti, essere considerata come elemento storico, sociale e culturale legittimante un certo modo di concepire e di interpretare i principi fondamentali del nostro ordinamento, primo fra tutti quello supremo della laicità²¹. Questo percorso logico-ricostruttivo avrebbe

giuridici del principio, dovuta, come sottolineato, a una parziale lettura della giurisprudenza del giudice delle leggi, ha spinto il T.A.R. ad ancorare le motivazioni della sentenza a un quadro assiologico solo apparentemente basato sulla Carta fondamentale, ed invece, espressivo di un'altra fonte di valori, quella storico-religiosa del cristianesimo, che costituirebbe il "fondamento" delle scelte tradotte in diritto dal legislatore costituente". Si segnalano sul tema, ALESSANDRO MORELLI, *Un ossimoro costituzionale: il crocifisso come simbolo della laicità*, in www.forumcostituzionale.it; NICOLA FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, sconfinamenti e incongruenze di una sentenza del T.A.R. Veneto*, in www.olir.it, Aprile 2005.

²⁰ Sosteneva l'idea della laicità come "figlia diretta ma non esclusiva del Cristianesimo" SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 77.

²¹ Su questo punto NICOLA FIORITA, *Il Crocifisso: da simbolo confessionale a simbolo neoconfessionista*, nel vol. *I simboli religiosi tra diritto e culture*, cit., p. 199 e ss., il quale afferma che "il principio di laicità, da tutti e ad ogni livello pomposamente riconosciuto quale principio supremo dell'ordinamento italiano, viene ripetutamente bistrattato, manipolato... Dietro l'elogio verbale meccanicamente

come conclusione, fra le altre cose, che il crocifisso sarebbe confermativo della laicità. Saremmo di fronte ad un sovvertimento assiologico e normativo. Anche qui viene in rilievo il valore “deviato” della storia.

Il Consiglio di Stato, nella successiva sentenza n. 556/2006 pronunciata in virtù del ricorso in appello contro la sentenza n.1110 del T.A.R. Veneto, non sembra discostarsi dal contenuto della pronuncia del tribunale amministrativo.²² Viene ribadita la forza giuridica del principio di laicità che, però, “*non è proclamato expressis verbis dalla nostra Carta fondamentale*”. Si richiamano quelle norme costituzionali che la stessa Corte costituzionale ha posto a fondamento della suprema laicità, nella sentenza n. 203 del 1989; vi è un’escursione sul principio di laicità in ottica comparata e un accenno all’atteggiamento di favore che l’ordinamento riserverebbe al fenomeno religioso in generale. Ma anche il Consiglio di Stato sembra semplicemente arrestarsi ad un mero richiamo formale e simbolico.²³ Nella sentenza n. 556 del 2006, vi è addirittura una sovrapposizione netta fra il piano delle istituzioni ed il piano della più generale sfera religiosa cristiana: le istituzioni statuali sarebbero permeate ed “animate” nel loro agire dai principi cristiani e dal valore storico e culturale della stessa religione cattolica. Vale a dire che le istituzioni politiche, legislative e giudiziarie, nel momento in cui devono valutare e decidere questioni “religiosamente” sensibili, dovrebbero, sì, prendere in considerazione i principi costituzionali, ma dovrebbero, allo stesso tempo, re-interpretare gli stessi alla luce dei principi cristiano-cattolici ed alla luce delle tradizioni storiche e culturali cattolicamente orientate.²⁴ Il risultato

tributato a questo principio si delinea, pronuncia dopo pronuncia, un preciso progetto finalizzato a realizzare un suo annullamento di fatto, tanto da potersi affermare che l’esaltazione del valore della laicità è al tempo stesso il portato e la rappresentazione scenica della sua crisi.”

²² Cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, nel vol. *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, p. 70 ss.

²³ In questi termini JILIA PASQUALI CERIOLI, in *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo religioso”*, cit., p. 17, il quale afferma che “Il Consiglio di Stato non sperimenta la compatibilità con la laicità statuale della presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche, in quanto il conflitto è escluso a monte: il simbolo rappresenta valori che vanno vissuti “nella società civile in modo autonomo rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente” sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati”. (...) “Sostenere che la matrice valoriale dei “principi fondamentali” della Carta è di origine religiosa significa infatti ammettere che l’ordinamento, quando sono in gioco scelte “religiosamente sensibili”, è richiamato a un dovere di lealtà e di coerenza con quel patrimonio religioso, assorbito, se si segue questa linea interpretativa, sul piano della vigenza formale attraverso la Costituzione.”

²⁴ Secondo MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 104 “l’idea di Stato dovrebbe essere unica, esprimere una continuità, garantire l’identità e i diritti della propria popolazione. Esso è un ordinamento giuridico primario, che non ripete da altri la propria legittimazione e che non può porre a base della propria esistenza valori che – sia pure largamente diffusi – non costituiscono

appare scontato: la creazione, di fatto, di un ordinamento tendenzialmente etico-confessionale²⁵, capace di rispondere nei vari ambiti di competenza non in termini laici e pluralistici, ma in termini religiosamente orientati, negando così l'intero quadro assiologico-normativo costituzionale, garante della laicità e del pluralismo religioso e culturale²⁶ e minando il principio fondamentale della separazione degli ordini.²⁷

4. La laicità "smarrita" a Strasburgo

La vicenda di Abano Terme arriva a Strasburgo.

Con la prima sentenza del 3 Novembre del 2009 (ricorso n° 30814/06), la Corte Europea dei Diritti Umani affermava che l'esposizione del crocifisso nella aule scolastiche della scuola pubblica in Italia risultava essere non compatibile con la Convenzione europea dei diritti umani del 1950. La Corte, infatti, riprendendo la sua precedente giurisprudenza in tale materia, asseriva la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 relativo alla tutela del *Diritto all'istruzione*²⁸, in relazione con l'art. 9 della Convenzione avente ad oggetto la tutela della *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*²⁹. Nella sentenza

patrimonio comune di tutti i propri adepti ma solo di una maggioranza, anche se rilevante, per cui, proprio per poterli tutti rappresentare, deve porsi su posizioni asettiche e ciò è garantito solo dalla laicità". Ma tale asetticità è, secondo l'A., "molto difficile da conseguire, e nel nostro ordinamento non lo è stata ancora del tutto come prova il fatto: - che non v'è alcuna dichiarazione costituzionale in tal senso; - che anche di recente si è confermato lo strumento concordatario; - che si è ben lungi dal garantire a tutti una piena libertà religiosa; - e che una pariteticità di posizioni tra le confessioni (..) non ha alcun riscontro".

²⁵ Di "confessionismo graduato, temperato e democratico" parla NICOLA FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), Giugno 2011, p. 13.

²⁶ Ancora su questo punto NICOLA FIORITA, op. ult. cit., p. 9, il quale afferma che "in sostanza, non è il principio costituzionale che plasma la legislazione ordinaria ma, viceversa, è quest'ultima che spinge sul principio di laicità inducendo gli operatori giuridici ad una sua riformulazione che restituisca piena legittimità al diritto vivente".

²⁷ Sulla "valenza secolarizzata" del simbolo, cfr. JILIA PASQUALI CERIOLI, *Laicità dello Stato ed esposizione del crocifisso nelle strutture pubbliche*, nel vol. *I simboli religiosi tra diritto e culture*, cit., p. 146, il quale aggiunge che l'opera di "assorbimento" della croce nella sfera temporale costituisce un'indebita ingerenza nell'ambito delle questioni religiose, violando l'autolimitazione della sovranità dello Stato in materia spirituale.

²⁸ Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti umani, articolo 2: *Diritto all'istruzione*. Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

²⁹ Articolo 9 della Convenzione europea: *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*: 1. Ogni

in questione la Camera deduceva, dai principi contenuti nell'art. 2 del Protocollo n. 1, così come interpretati dai giudici della Corte, un obbligo dello Stato di astenersi dall'imporre, sia pure indirettamente, credenze nei luoghi pubblici o in ambienti dove le persone sono particolarmente vulnerabili, sottolineando che l'ambiente scolastico rappresenta un settore *sensibile* a tali condizionamenti. In secondo luogo, reputava che fra la pluralità di significati che il crocifisso può avere, quello religioso è prevalente. Di conseguenza, considerava che la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule non solo ledde le convinzioni laiche della ricorrente, i cui figli frequentavano una scuola pubblica, ma turbava *emotivamente* gli alunni professanti una religione diversa da quella cristiana o non professanti alcuna religione. La Camera sottolineava, inoltre, che la libertà di religione "negativa" non è limitata all'assenza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi: si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono in particolare o, in generale, una credenza, una religione o anche l'ateismo. Questo diritto "negativo" meriterebbe una protezione particolare se è lo Stato ad esprimere un credo e se la persona è posta in situazione tale da non potersi svincolare o da poterlo fare solo a costo di sforzi e di sacrifici sproporzionati. Lo Stato è anche obbligato alla neutralità confessionale nel campo dell'educazione pubblica, insomma, dove la frequenza alle lezioni è richiesta indipendentemente dall'aspetto religioso e al fine di sviluppare negli studenti uno spirito critico. La Camera affermava, inoltre, come l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non poteva certamente servire al pluralismo educativo che risultava essere essenziale a preservare la "società democratica". Si concludeva che *"l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione religiosa nell'esercizio della funzione pubblica in relazione a situazioni sottoposte a controllo statale, in particolare nelle aule scolastiche, limita il diritto dei genitori di educare i propri figli in conformità alle proprie convinzioni così come il diritto degli alunni di credere o di non credere"*.

persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite per legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

5. Il "ribaltone" della Grande Camera

Dopo le reazioni politiche e legislative italiane contro la sentenza di condanna all'Italia³⁰, e dopo il ricorso presentato dal Governo italiano alla Grande Camera di Strasburgo contro la stessa sentenza della Corte Europea, si giunge alla pronuncia definitiva sull'annosa questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Il Governo motiva il ricorso alla Grande Camera con una tesi, riportata nella sentenza della Grande Camera, i cui punti principali possono essere così riassunti:

Il Governo si duole che la Camera non abbia compiuto uno studio di diritto comparato a proposito dei rapporti tra lo Stato e le religioni e sull'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche; secondo l'Esecutivo, ci si sarebbe privati di un elemento essenziale dal momento che un tale studio avrebbe dimostrato che non vi è un comune orientamento in Europa in questo ambito e avrebbe condotto, di conseguenza, a concludere che gli Stati membri

³⁰ Mi riferisco ai non pochi disegni di legge concepiti in direzione opposta alla sentenza della Corte che condannava l'Italia alla rimozione del crocifisso; in particolare il Disegno di legge n. 1947 del 18 Dicembre 2009, "*Norme generali sulla affissione di crocifissi nella aule scolastiche sulla base del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana*" che prevede all'art. 1.1 che "In considerazione del valore della cultura religiosa, del patrimonio storico del popolo italiano e del contributo dato ai valori del costituzionalismo, come segno del valore e del limite delle costituzioni delle democrazie occidentali, in ogni aula scolastica, con decisione del dirigente scolastico, è affisso un crocifisso"; mentre il comma successivo prevedeva "Se l'affissione del crocifisso è contestata per motivi religiosi o di coscienza del soggetto che ha diritto all'istruzione, ovvero dai suoi genitori, il dirigente scolastico, sulla base del principio di autonomia scolastica, nel rispetto dei principi di tutela della *privacy* e di non discriminazione, nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l'esposizione di ulteriori simboli religiosi"; al terzo comma infine si prevede che "Qualora non venga raggiunto alcun accordo ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi di cui al medesimo comma 2, il dirigente scolastico adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una soluzione che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti gli alunni della classe coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile." Alla Camera è stata invece presentata la proposta di legge C 2905, il 10 Novembre 2009, "*Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso e del ritratto del Presidente della Repubblica, quali simboli della tradizione e dell'unità della Patria*"; all'art. 1, primo comma, (intitolato *Simboli della tradizione e dell'unità della Patria*) si prevede che "Il Crocifisso è il simbolo della tradizione culturale della Patria"; all'art. 2 (*Esposizione dei simboli della tradizione e dell'unità della Patria negli uffici pubblici*) si prevede che "Il ritratto fotografico del Presidente della Repubblica e il Crocifisso devono essere esposti in tutti gli uffici pubblici e in tutte le aule delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado." Infine, occorre menzionare l'art. 1 del Disegno di legge n.1856 del Novembre 2009 ("*Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli uffici della pubblica amministrazione*") che al comma 1 prevede che "Il Crocifisso è riconosciuto come emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana e come elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa."

dispongono di un margine di apprezzamento particolarmente ampio.

Si rimprovera alla Camera di dedurre dal concetto di neutralità confessionale un principio di esclusione di qualsiasi relazione fra lo Stato e una religione determinata, laddove, invece, la laicità presuppone la considerazione di tutte le religioni da parte dell'autorità pubblica. La sentenza si fonderebbe così su una confusione tra "neutralità" e "laicità" in quanto la Corte avrebbe concepito un'interpretazione areligiosa o antireligiosa di cui sarebbe sostenitrice la ricorrente.

Il Governo sottolinea che occorre considerare che uno stesso simbolo può essere interpretato in modo diverso da una persona all'altra. Il crocifisso non sarebbe percepito semplicemente come simbolo religioso, ma anche come simbolo culturale e identitario dei principi e dei valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale (si riprendono, in parte, le asserzioni del T.A.R. Veneto e del Consiglio di Stato prima richiamate); il crocifisso poi, riproducendo un'immagine, sarebbe un simbolo "passivo", il cui impatto sugli individui non sarebbe paragonabile a quello di un comportamento "attivo".

Sussiste l'esigenza di proteggere le tradizioni nazionali, così come i sentimenti popolari dominanti e lasciare a ogni Stato il compito di bilanciare gli interessi in conflitto.

La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche contribuirebbe legittimamente a far comprendere ai ragazzi la comunità nazionale nella quale si trovano ad integrarsi; sarebbe tanto più "improbabile" un'influenza ambientale dal momento che gli alunni beneficiano in Italia di un insegnamento che permette di sviluppare un senso critico rispetto al fatto religioso, in una atmosfera serena e preservata da ogni forma di proselitismo.

Il Governo pone, infine, l'accento sulla necessità di considerare il diritto dei genitori che desiderano conservare il crocifisso nelle aule scolastiche, perché questa sarebbe la volontà della maggioranza in Italia: sarebbe anche la volontà democraticamente espressa, nel caso di specie, da quasi tutti i membri del consiglio di istituto; la rimozione del crocifisso costituirebbe, in tale contesto, un "abuso di posizione di minoranza".

La tesi dei ricorrenti, invece, si può riassumere nei seguenti punti.

Essi ritengono che l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche costituisce un'ingerenza illegittima nel loro diritto alla libertà di pensiero e di coscienza e viola il principio del pluralismo educativo, nella misura in cui è espressione di una preferenza dello Stato per una determinata religione, in un luogo in cui si formano le coscienze. Secondo gli stessi ricorrenti l'ambiente scolastico, essendo connotato da un simbolo della religione dominante, impedisce ai ricorrenti di ricevere un'educazione aperta e pluralista, diretta allo sviluppo di una capacità di giudizio critico.

Ritengono, inoltre, che essendo il crocifisso un simbolo, senza ombra di dubbio, religioso, l'attribuzione allo stesso di un presunto valore culturale costituirebbe un tentativo irragionevole; secondo i ricorrenti, infatti, la Costituzione italiana prevede quale simbolo dell'identità nazionale solamente la bandiera e non anche il crocifisso.

Secondo i ricorrenti ogni Stato democratico deve garantire la libertà di coscienza, il pluralismo, una uguaglianza di trattamento delle credenze e la laicità delle istituzioni; quest'ultimo principio implicherebbe la neutralità dello Stato il quale deve prendere le distanze dalla sfera religiosa e adottare un atteggiamento identico rispetto a tutti gli orientamenti religiosi.

L'interpretazione difesa dai ricorrenti non si caratterizzerebbe per la tendenza ateistica statale; la laicità viene intesa non come negazione della libertà religiosa, ma come potere di affermazione della libertà di coscienza religiosa e filosofica di tutti; all'abuso di potere delle minoranza sostenuta dal Governo, i ricorrenti "rispondono" paventando il rischio del "dispotismo della maggioranza".

In conclusione, secondo i ricorrenti, se per il Governo il mantenimento del crocifisso è condizione indispensabile per preservare l'identità culturale italiana, per i ricorrenti lo stesso mantenimento risulterebbe essere incompatibile con i fondamenti del pensiero politico occidentale, con i principi dello Stato liberale e di una democrazia pluralista e aperta e il rispetto dei diritti e delle libertà individuali consacrati sia dalla Costituzione italiana che dalla Convenzione.

Tralasciando per ragioni di carattere espositivo le osservazioni dei terzi intervenienti³¹, la Grande Camera precisa al punto 57, che la sua valutazione

³¹ Sono intervenuti con delle osservazioni comuni a "sostegno" della tesi del Governo italiano, i governi dell'Armenia, della Bulgaria, di Cipro, della Federazione Russa, della Grecia, della Lituania, di Malta e della Repubblica di San Marino. Il Governo del Principato di Monaco ed il Governo della Romania sono anch'essi intervenuti condividendo la tesi del Governo convenuto; sempre a sostegno della tesi dell'esecutivo italiano sono intervenuti con delle osservazioni l'Organizzazione non governativa *European Centre for Law and Justice* 33 membri del Parlamento europeo che hanno agito congiuntamente. A sostegno della tesi dei ricorrenti sono invece intervenuti: l'organizzazione non governativa *Greek Helsinki Monitor*, l'organizzazione non governativa *Associazione nazionale del libero Pensiero*, l'organizzazione governativa *Eurojuris* che condivide le conclusioni della sentenza della Camera del 3 Novembre del 2009. Le organizzazioni non governative *International Commission of Jurists*, *Interights et Human Rights Watch* e le organizzazioni non governative *ZentralkomiteederdeutschenKatholiken*, *Semainesociales de France* e *Associazioni cristiane Lavoratori italiani* pur condividendo il punto di vista della camera espresso nella sentenza nel Novembre 2009, aggiungono di essere in disaccordo con le conclusioni della stessa, e di non vedere in cosa la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche potrebbe "turbare emotivamente" gli alunni o ledere lo sviluppo del loro spirito critico. Secondo le predette organizzazioni, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche decisa dallo Stato non prova il perseguimento di uno scopo di indottrinamento proibito dall'art. 2 del Protocollo n. 1.

avrà ad oggetto la sola compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane, con il contenuto degli artt. 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione. La Corte quindi, delimita il campo di giudizio e intende risolvere la questione alla luce della disposizione contenuta nell'art. 2 del Protocollo n. 1, in connessione con l'art. 9 della Convenzione, specificando che non esaminerà la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche in generale, diverse dall'aula scolastica e che non prenderà in considerazione la valutazione della compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, con il principio di laicità, così come consacrato nel diritto italiano. La Corte dunque, prende le distanze dal principio supremo di laicità così come configurato nella nostra Carta costituzionale. Tuttavia questo approccio costituirà, un significativo limite alla valutazione della stessa Corte, che avrà una visione "parziale" del complesso mondo delle dinamiche giuridiche-istituzionali e politiche-culturali italiane, in relazione al principio di laicità ed alla relativa questione dei simboli. Secondo la Corte, gli Stati hanno una missione ben specifica: quella di garantire, rimanendone neutrali ed imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credo. Richiamando la sua precedente giurisprudenza in materia avente ad oggetto la questione relativa al ruolo della religione nei programmi scolastici³², i Giudici affermano che il secondo capoverso dell'art. 2 del Protocollo n.1 non impedisce agli Stati di divulgare, attraverso l'insegnamento o l'educazione, informazioni o conoscenze aventi direttamente o anche indirettamente, carattere religioso o filosofico; allo stesso modo non autorizza i genitori ad opporsi all'integrazione di un simile insegnamento o educazione nei programmi scolastici. È, però, lo stesso capoverso dell'art. 2 del Protocollo n. 1 che fa divieto allo Stato di perseguire uno scopo di indottrinamento che potrebbe essere considerato come non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Le numerose cause delle quali la Corte si è occupata in relazione all'art. 2 del Protocollo, pur avendo ad oggetto il contenuto o l'attuazione dei programmi scolastici, non esauriscono il campo di applicazione della norma in esame, che non verte esclusivamente sul contenuto dei programmi scolastici. Viene così rifiutata la tesi del Governo italiano secondo cui l'obbligo che grava sugli Stati contraenti ai sensi del secondo capoverso dell'art. 2 riguarderebbe solamente il contenuto dei programmi scolastici. La questione crocifisso va quindi contestualizzata nel più generale quadro giuridico e normativo, essendo, poi, la regolamentazione dell'ambiente scolastico riservata alla competenza delle

³² Si richiamano le sentenze *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen contro Danimarca*, del 7 Dicembre 1976, *Folgero contro Norvegia*, e *Hasan et Eylem Zengin contro Turchia* dell'Ottobre 2007.

autorità pubbliche, ciò comporta l'assunzione di una funzione da parte dello Stato nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 2 del Protocollo; ne consegue, secondo la Corte, che la decisione relativa alla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche riguarda funzioni assunte dallo Stato convenuto nel campo dell'educazione e dell'insegnamento e ricade nell'ambito di applicazione della norma qui in esame. La Corte affronta, dapprima, il significato che è da attribuire al crocifisso, affermando che il simbolo in questione è fuor di dubbio un simbolo religioso; malgrado ciò non sussistono elementi, secondo la Corte, idonei a provare l'influenza che il crocifisso, così come esposto, può avere sugli alunni frequentanti la scuola. La scelta circa la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche ricade nell'ambito del margine di apprezzamento dello Stato convenuto; margine di apprezzamento che la Corte è tenuta, da una parte, a rispettare in quanto scelta autonoma e discrezionale dello Stato; dall'altra, è tenuta a controllarlo in modo che il limite del divieto di indottrinamento non venga trasgredito. La prescrizione dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche pur attribuendo alla religione di maggioranza dello Stato una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico, non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare un tentativo di indottrinamento da parte dello Stato e, quindi, una violazione dell'art. 2 del Protocollo n.1. Questo perché il crocifisso appeso al muro sarebbe essenzialmente simbolo *passivo* e questo aspetto risulta essere particolarmente rilevante per la Corte, soprattutto, in riferimento al principio di neutralità confessionale. In più, secondo la Corte, la presenza del crocifisso è suscettibile di essere ulteriormente *relativizzata*, in relazione al fatto che alla presenza del crocifisso non è associato l'insegnamento obbligatorio del cristianesimo e che, in aggiunta, secondo le indicazioni del Governo, l'Italia aprirebbe ugualmente lo spazio scolastico ad altre religioni: fra tutti, il fatto che il velo islamico ed altri simboli o abbigliamenti indossati da studenti o studentesse non siano proibiti. Le conclusioni della Corte quindi, possono essere così riassunte:

secondo i giudici la ricorrente ha mantenuto intatto il suo diritto, in qualità di genitore, di illuminare e consigliare i propri figli e di esercitare nei loro confronti il suo ruolo naturale di educatrice e di orientarli in una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche.

Per la Grande Camera non è stato violato l'art. 2 del Protocollo n. 1, in relazione al fatto che nella decisione di mantenere appeso il crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche frequentate dai figli, della ricorrente, le autorità italiane hanno agito nei limiti del margine di apprezzamento di cui dispone lo Stato convenuto nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento,

il diritto dei genitori di educare ed istruire i figli in conformità alle proprie convinzioni religiose e filosofiche;

ritiene, infine, di non esaminare la parte del ricorso relativa alla presunta violazione, da parte del Governo italiano, dell'art.14 della Convenzione il quale prevede che “*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione*”; secondo i giudici, in merito a questa doglianza, il ricorso appare troppo poco motivato e perciò non viene esaminato.

Fa riflettere, l'opinione di chi sostiene che se la Corte si fosse orientata nell'affrontare la delicata questione prendendo in riferimento in via principale l'art. 9 della Convenzione, eventualmente in connessione con l'art. 2 del Protocollo e non il contrario, si sarebbe giunti ad una pronuncia diversa.³³ La Corte non ha affrontato la questione in termini di “laicità”, ma solamente in termini di compatibilità fra la presenza di un simbolo religioso in un'aula scolastica e la previsione dell'art. 2 del Protocollo n. 1. Pur ammettendo che il crocifisso è un simbolo religioso (e non laico, culturale o di altra natura), i giudici ritengono che non siano stati forniti elementi provanti una possibile influenza dello stesso simbolo sugli alunni frequentanti. Il crocifisso sarebbe quindi un simbolo religioso “passivo”, in quanto, anche se affisso alla parete di un'aula scolastica pubblica, non sarebbe idoneo ad incidere sulla formazione e sull'educazione scolastica degli alunni, ed in quanto all'esposizione dello stesso non si associa un insegnamento religioso della stessa natura e la multi religiosità verrebbe comunque sia, tutelata all'interno degli istituti scolastici pubblici. La tutela del pluralismo religioso nelle scuole, però, non costituisce di per sé una garanzia di aconfessionalità. E, tuttavia, lascia abbastanza perplessi il ragionamento della Corte in riferimento al modo d'intendere la presunta “attività” o “passività” dei simboli religiosi³⁴. Nel caso *Dahlab contro Svizzera* (ricorso n. 42393/98 del

³³ È di questa opinione MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), Marzo 2011, la quale ha modo di sostenere che “se la Corte si fosse orientata principalmente nell'alveo dell'art. 9 della Convenzione, le restrizioni imposte agli allievi non cattolici con l'esposizione del crocifisso, in quanto non previste da una legge (ma da un atto amministrativo) avrebbero potuto condurre in via preliminare alla constatazione della violazione dell'articolo 9 della Convenzione”.

³⁴ Sulla significativa differenza di approccio delle due Camere, nelle pronunce *Lautsi c. Italia*, relativamente al modo d'intendere attività e passività dei simboli religiosi, cfr. MARCELLO TOSCANO, *La sentenza Lautsi c. Italia della Corte Europea dei diritti dell'Uomo*, in *Stato, chiese e pluralismo*

15 Febbraio 2001), la Corte negò la liceità dell'uso del velo islamico da parte di una maestra in una scuola elementare pubblica, durante lo svolgimento del proprio servizio, in quanto il *foulard* sarebbe un simbolo esteriore forte, anche se la stessa Corte affermava, contestualmente, che risultava essere notevolmente difficoltoso valutare l'impatto che il simbolo poteva avere sulla libertà di coscienza e di religione degli alunni in giovane età.

Si valuta, perciò, come tendenzialmente "attivo" il *foulard* quale simbolo religioso ad esclusivo uso *personale*, e si valuta come "passivo" un simbolo religioso che appare identificativo dell'istituzione. La definizione del crocifisso quale simbolo "passivo" lascia presupporre un modo d'intendere lo stesso simbolo come innocuo, "muto e silenzioso"³⁵. Un simbolo che di per sé non è idoneo a "contaminare" l'ambiente nel quale si trova, poiché non è "accompagnato" da un espresso indottrinamento di natura didattica. Ma un simbolo, di qualsiasi natura esso sia, a maggior ragione se religioso, non può mai essere innocuo o, addirittura, senza alcuna "forma di vita"³⁶. Il simbolo, religioso o non religioso che sia, comunica, parla, trasmette, identifica ed orienta. Queste caratteristiche intrinseche alla natura del simbolo religioso fanno sì che esso sia autonomo ed "esauriente": non necessita di integrazioni o specificazioni verbali, orali o scritte affinché assuma un significato o ai fini di una sua "vitalità". La distinzione fra simbologia religiosa attiva e passiva appare come una forzatura interpretativa, funzionale alla classificazione tendenzialmente arbitraria, dei simboli religiosi, in relazione alle variabili

confessionale, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), Ottobre 2011.

³⁵ Espressione utilizzata dalla scrittrice Natalia Ginzburg in un articolo da lei redatto dal titolo "*Non togliete quel crocifisso: è il simbolo del dolore umano*", riportata da SERGIO LUZZATTO, *op. cit.*

³⁶ A dir poco sorprendente è la pronuncia del Tribunale di Bologna (ordinanza n.2032 del 24 Marzo 2005 che respinge l'istanza cautelare volta a rimuovere il crocifisso da un seggio elettorale), nella quale si afferma che "La presenza – peraltro eventuale e non certa – del crocifisso nelle aule scolastiche destinate a sedi di seggio costituisce unicamente un arredo, del tutto marginale sia per l'ingombro che per la visibilità, non rappresenta di per sé imposizione di un credo religioso o di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione in materia religiosa. Né, per il solo fatto di permanere durante lo svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali o referendarie, la presenza del crocifisso è idonea ad assumere una connotazione particolare che in qualche modo condizioni, subordini o influenzi la formazione dell'opinione politica o l'espressione del voto da parte degli elettori ovvero valga ad identificare gli elettori cristiani ovvero ancora ad introdurre una discriminazione tra questi e tutti gli altri". Per la lettura completa dell'ordinanza, www.olir.it.

Critiche all'ordinanza citata sono rivolte da NICOLA FIORITA, *Il Crocifisso: da simbolo confessionale a simbolo neo-confessionista*, in *I simboli religiosi*.cit., p. 197 e ss., che nota come vi sia un "nuovo paradosso nella funambolica modulazione del crocifisso che, dopo avere assunto i significati più disparati, simbolo culturale, simbolo identitario, simbolo storico, simbolo a contenuto misto o plurimo, finisce con l'essere configurato ora come un non-simbolo, o meglio come un oggetto capace di transitare dalla categoria arredo alla categoria simbolo a seconda dei soggetti che lo osservano".

politiche e culturali maggiormente influenti sull'apparato istituzionale nazionale e sovranazionale in un dato momento storico. La sottovalutazione, da parte della Corte, del principio di laicità, così come configurato (in via interpretativa..) nella nostra Carta Costituzionale, risulta poi essere, inoltre, un'omissione grave ed ingiustificata³⁷. Anche se i giudici premettono che il giudizio avrà ad oggetto la mera compatibilità tra esposizione del crocifisso nell'aula scolastica e l'art. 2 del Protocollo n.1 della Convenzione, c'è da sottolineare che se la Corte avesse posto la sua attenzione, anche solo *prima facie*, sul principio supremo della laicità dello Stato, avrebbe avuto una percezione della nostra realtà giuridica ed istituzionale tendenzialmente più completa. Trattandosi di un principio delineato come *supremo*, caratterizzante *la forma democratica e repubblicana del nostro Stato*, la Corte avrebbe certamente compiuto una valutazione molto più vicina al *dover essere* della laicità, così come interpretata dalla Corte Costituzionale. In particolare, il carattere dell'aconfessionalità e del rifiuto del criterio numerico e sociologico quale base di differenziazione per un trattamento maggiormente favorevole nei confronti di una confessione religiosa maggiormente dominante, sarebbero stati degli elementi che avrebbero in qualche modo influito sull'esito del ricorso, specie se valutati in riferimento all'art. 9 della Convenzione, piuttosto che all'art. 2 del Protocollo. In quest'ultimo caso, si sarebbe potuto ravvisare una violazione della libertà religiosa, anche alla luce del principio di laicità. Se, dunque, il crocifisso comunica, parla, trasmette ed orienta, si può affermare che esso identifica un certo modo d'essere dell'istituto scolastico pubblico; un modo d'essere religiosamente orientato che, pur non compromettendo la funzione educativa dei genitori nei confronti dei propri figli, compromette l'ideale educativo in senso pluralistico del quale la scuola pubblica dovrebbe essere permeata. Poco rileva la accertata multi religiosità della scuola pubblica italiana o che il crocifisso non “*abbia mai impedito il formarsi di una libertà di coscienza diversa ed anche totalmente opposta a quella cattolica*”³⁸.

³⁷ Di “fuga” della laicità e di “regressione” del principio di neutralità parla MARCELLO TOSCANO, *op. cit.*, p. 18, che pur ammettendo la innegabile valenza politica di una sentenza che decide simili questioni dotate di una certa risonanza, appunto, politica, critica il peso e le motivazioni politiche della decisione, che “di solito si presentano come una filigrana leggibile in controluce dietro le forme del giuridico, qui si manifestano invece come una grana spessa che orienta il giudice (non solo a prescindere, ma anche) a dispetto del *rule of law*: la fragilità delle argomentazioni soprattutto la rottura con la giurisprudenza previa della Corte costringono l'interprete, partito alla ricerca della traccia giuridica seguita dai giudici, a mutare la prospettiva e ammettere che le motivazioni che la sorreggono sono di altra natura”.

³⁸ Così scrive il giudice della Corte di Strasburgo Giovanni Bonello, che nell'Opinione separata alla sentenza ma con quest'ultima concordante, ha modo di affermare che “La presenza d'un crocifisso

Nell'odierna società multiculturale il crocifisso appare come un "*lusso che non possiamo più permetterci*"³⁹. A tal riguardo, appaiono del tutto condivisibili le Opinioni separate e dissenzienti alla sentenza del 18 Marzo 2011 dei Giudici Giorgio Malinverni e Zdravka Kalaydjieva, i quali affermano che la protezione effettiva della libertà religiosa e del diritto all'educazione richiede una stretta neutralità da parte dello Stato nell'insegnamento pubblico, in relazione alla complessa società multiculturale nella quale viviamo. Lo Stato dovrebbe sforzarsi di favorire il pluralismo educativo come un elemento fondamentale di una società democratica, così come configurata nella Convenzione. Gli stessi Giudici dissenzienti richiamano la Corte Costituzionale italiana in merito al principio di neutralità espressamente riconosciuto ed affermato da quest'ultima, in quanto proprio l'agire imparziale dello Stato nei confronti delle credenze religiose trova fondamento nel principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini e nel divieto di discriminazione. La scuola dovrebbe essere un luogo di incontro tra le varie religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possano acquisire conoscenze sulle loro rispettive opinioni.

Anche se la presenza del crocifisso non compromette, di fatto, una formazione scolastica educativa in senso pluralistico, la stessa presenza del simbolo si inquadra in una violazione del principio di laicità intesa come neutralità confessionale, principio che, nell'odierna società multiculturale e multi religiosa, si eleva come principio-condizione fondamentale per la stessa esistenza del

nelle aule scolastiche non sembra aver ostacolato alcun Italiano nella sua libertà di credere o di non credere, d'abbracciare l'ateismo, l'agnosticismo, l'anticlericalismo, la laicità, il materialismo, il relativismo o l'irreligione dottrinale, d'abiurare, di divenire apostata, o d'abbracciare il credo o l'"eresia" di sua scelta che gli sembri sufficientemente attraente, questo con lo stesso vigore e la stessa verve che gli altri mettono per abbracciare liberamente una confessione cristiana. Se tali elementi fossero stati presentati, io avrei con veemenza votato in favore della violazione della Convenzione".

Nel senso, invece, di una presunta superficialità o distrazione della Corte l'opinione NICOLA FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, cit., che rileva come sia sorprendentemente sfuggito ad un organo giudiziario così autorevole come la Corte Europea, la "diffusa percezione che l'indottrinamento, specie di studenti giovanissimi e non ancora solidamente formati nelle proprie convinzioni, può frequentemente svolgersi attraverso modalità sottili più che mediante proclami marchiani, che esso può svilupparsi in forma caute e invisibili piuttosto che in manifestazioni rumorose e invasive, che può ben essere affidato ad una lenta opera di pressione conformista più che ad una brusca imposizione di dogmi ed opinioni".

³⁹ Di diversa opinione VINCENZO TURCHI, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), Ottobre 2011, secondo il quale il crocifisso, così come il diritto, rappresentano due segni di *speranza* e di *salvezza*. Secondo l'A. va riconosciuto un grande merito alla Grande Chambre per avere svolto una funzione "equilibratrice" dopo la sentenza "temeraria" della Camera, che aveva destato forte perplessità e dissenso non solo tra gli operatori giuridici, ma fra i cittadini d'Europa che sono i "*veri protagonisti della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*".

dialogo fra i singoli individui o fra i loro gruppi di appartenenza, sia in senso verticale (nei rapporti con lo Stato), sia in senso orizzontale (nei rapporti fra i vari gruppi religiosi e non religiosi).

La vicenda giudiziaria italiana ed europea dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, risulta essere emblematicamente confermativa di una difficoltà delle istituzioni ad affrontare e governare il cambiamento⁴⁰. E tuttavia proprio questo cambiamento potrebbe materializzarsi non stravolgendo i principi giuridici esistenti in materia, ma, paradossalmente, applicandoli: la profonda evoluzione della società globalizzata ci impone di specificare ogni principio, a maggior ragione se *supremo*, in modo che la conformazione giuridica dell'ordinamento possa essere idonea ad accogliere le istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini e non solo di questi. La laicità, così come configurata nella nostra Carta per via dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, impone questa sfida: pur essendo un principio "scomodo" per gli apparati istituzionali e per le Chiese culturalmente dominanti, diviene principio "necessario" per comprendere la complesse dinamiche della società multiculturale e multi religiosa e per la tutela della libertà religiosa dell'individuo, nell'ambito dei rapporti con i suoi simili all'interno delle istituzioni nazionali e sovranazionali.

⁴⁰ Secondo ANTONINO MANTINEO, *op. cit.*, p. 27, "Solo una laicità aperta, propositiva, problematica e, perciò, relativa dello Stato può favorire e promuovere, attraverso il dialogo interreligioso, la crescita "materiale spirituale" della Nazione (art. 4 Cost.)".